

CENTRO DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI CULTURA,
FORMAZIONE, ARTE, SPETTACOLO
ENTE DI SUPPORTO ALL'AZIONE EDUCATIVA



Regolamento per l'utilizzo delle strutture consorziali e del parco

Approvato con deliberazione assembleare n. 14 del 28.11.2015



Art. 1 - FINALITÀ

1. Il Consorzio Brianteo Villa Greppi, nel rispetto degli scopi e dei compiti statutari, disciplina con il presente Regolamento la concessione in uso di locali o sale di proprietà consortile per manifestazioni, mostre, convegni, congressi, conferenze, seminari, corsi, etc.
2. L'Amministrazione consortile, perseguendo le finalità di cui al precedente comma, consentirà un utilizzo delle strutture di cui al seguente art. 2 a una platea di utenti quanto più vasta e differenziata possibile. Per tale motivo, quando nel corso di un anno sia evidente la riconducibilità ad un unico fine e/o ad un unico soggetto (sia esso persona fisica, ente, associazione, organizzazione, istituzione, società o raggruppamenti di tali soggetti) di una pluralità di richieste di utilizzo delle strutture, l'Amministrazione consortile, a proprio insindacabile e motivato giudizio, potrà negarne l'utilizzo. La presente norma di principio si applica a prescindere dalla data di presentazione delle richieste.

Art. 2 - STRUTTURE OGGETTO DI UTILIZZO

1. Le strutture oggetto di utilizzo per le finalità di cui all'art. 1 sono:
 - a. Il Parco;
 - b. Le Scuderie;
 - c. Il Granaio – piano seminterrato, piano terra e piano primo-;
 - d. Gli altri locali o sale che, a seguito delle attività di recupero del compendio immobiliare di Villa Greppi, si renderanno disponibili.

Art. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Consorzio concede l'utilizzo delle strutture ai seguenti soggetti:
 - a. Enti consorziati;
 - b. Istituzioni scolastiche;
 - c. Enti locali e Regione Lombardia;
 - d. Associazioni;
 - e. Società;
 - f. Singoli cittadini.

Art. 4 - RICHIESTE DI UTILIZZO PER INIZIATIVE A CARATTERE PERIODICO

1. Il Responsabile del Servizio Contabilità Patrimonio e Amministrazione Generale, su parere favorevole del Responsabile del Servizio Cultura, Arte, Spettacolo e sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, determina, anche sulla base delle richieste pervenute, il programma delle iniziative e delle manifestazioni aventi carattere periodico annuale.
2. Le richieste vanno presentate utilizzando unicamente il modello allegato sub "A", liberamente scaricabile dal sito internet all'indirizzo www.villagreppi.it



3. L'utilizzo delle strutture, se concesso, è autorizzato per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni consecutivi, ivi compreso il numero di giorni eventualmente occorrenti per l'allestimento e per le operazioni di ripristino. Periodi di maggiore durata potranno essere autorizzati tenuto conto della rilevanza e dell'importanza dell'iniziativa secondo i fini statutari del Consorzio, nonché della potenziale affluenza di pubblico.
4. La concessione è rilasciata unicamente previo versamento alla Tesoreria consorziale degli importi dovuti.

Art. 5 - RICHIESTE DI UTILIZZO PER INIZIATIVE A CARATTERE OCCASIONALE

1. Le richieste di utilizzo per iniziative e manifestazioni a carattere occasionale devono essere presentate entro il 60° (sessantesimo) giorno antecedente la data di inizio delle stesse, intendendosi per tale data quella nella quale hanno inizio gli eventuali lavori di allestimento, utilizzando unicamente il modello allegato sub "A", liberamente scaricabile dal sito internet all'indirizzo www.villagreppi.it.
2. L'utilizzo delle strutture, se rispondente alle finalità statutarie e se il periodo dell'iniziativa non coincide in tutto o in parte con un'iniziativa di cui all'art. 4, potrà essere autorizzato per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni consecutivi, ivi compreso il numero di giorni eventualmente occorrenti per l'allestimento e per le operazioni di ripristino. Periodi di maggiore durata potranno essere autorizzati dal Servizio Contabilità Patrimonio e Amministrazione Generale sentito il Responsabile Servizio Cultura, Arte, Spettacolo, tenuto conto della rilevanza e dell'importanza dell'iniziativa secondo i fini statutari del Consorzio, nonché della potenziale affluenza di pubblico.
3. La concessione per l'utilizzo delle strutture è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio Contabilità Patrimonio e Amministrazione Generale su parere favorevole del Responsabile del Servizio Cultura, Arte, Spettacolo e sentito il Presidente, unicamente previo versamento alla tesoreria consorziale degli importi dovuti; gli estremi del versamento devono essere riportati obbligatoriamente nel provvedimento concessorio.

Art. 6 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E NORMATIVE SPECIFICHE

1. Le tariffe per l'utilizzo delle strutture sono determinate dal Consiglio di Amministrazione – tenuto conto del carattere dell'iniziativa (artt. 4 e 5), della/e struttura/e richiesta/e (art. 2) e delle tipologie della iniziativa (art. 1, 1° comma) e del periodo dell'anno.
2. Le tariffe sono automaticamente adeguate annualmente in base agli indici ISTAT (variazione mese di novembre sullo stesso mese dell'anno precedente) e potranno essere soggette a revisione con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di richiesta di utilizzo di più strutture per la stessa iniziativa, l'importo da corrispondere sarà dato dalla somma delle singole tariffe di cui al "listino". Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione –in considerazione delle peculiarità dell'evento- di applicare tariffe agevolate e pertanto diverse dalla somma delle singole tariffe di cui al

“listino”. Le strutture del Consorzio potranno essere concesse gratuitamente per le iniziative organizzate direttamente dagli Enti Consorziati e/o dalle Istituzione Scolastiche dei Comuni consorziati, limitatamente ad un numero di 3 (tre) iniziative all’anno per ciascun Ente Consorziato o Istituzione Scolastica di Comuni consorziati.

4. Il Consiglio di Amministrazione è delegato all’adozione di norme specifiche e puntuali relative alle attività a corollario delle iniziative a carattere periodico e/o occasionali.

Art. 7 - COINCIDENZA DELLE INIZIATIVE

1. Fatta salva la priorità delle iniziative di cui all’art. 4, in caso di coincidenza in tutto o in parte di due o più iniziative di cui all’art. 5, le richieste pervenute saranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo al protocollo del Consorzio, ferma restando la valutazione circa le finalità degli eventi.

Art. 8 - DISDETTE E VARIAZIONE DI DATA

1. Le disdette e variazioni di data per le iniziative di cui all’art. 4 devono essere comunicate almeno trenta giorni prima della data stabilita per l’inizio dell’evento (intendendosi per tale data quella dalla quale la/le struttura/e vengono utilizzate per il loro eventuale allestimento).
2. Le disdette e variazioni di data per le iniziative di cui all’art. 5 devono essere comunicate almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’inizio dell’evento (intendendosi per tale data quella dalla quale la/le struttura/e vengono utilizzate per il loro eventuale allestimento).
3. In caso di disdetta, il mancato rispetto dei termini di cui sopra non comporterà la restituzione della tariffa versata.
4. L’Amministrazione consortile declina ogni responsabilità per quelle iniziative e/o eventi che non potranno essere realizzati in tutto o in parte a causa di richieste di variazioni di date aventi come conseguenza la coincidenza parziale o totale con altre iniziative precedentemente previste. Nel caso di richiesta di variazione di data pervenuta fuori termine a cui consegua l’annullamento totale della iniziativa non verrà rimborsata la tariffa versata.

Art. 9 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE

1. Durante le iniziative è vietata, salvo specifica autorizzazione, la vendita diretta di prodotti; qualora si contravvenga a tale divieto con provvedimento del Responsabile del Servizio Contabilità Patrimonio ed Amministrazione Generale viene disposta la revoca dell’autorizzazione, senza alcun rimborso della tariffa versata.
2. In particolare, nel caso in cui sia prevista la vendita diretta di prodotti, tale circostanza dovrà essere comunicata al momento della presentazione della richiesta. In caso di concessione dell’autorizzazione alla vendita diretta di prodotti negli spazi consortili il richiedente dovrà ottenere e produrre agli Uffici del Consorzio, prima dell’inizio dell’evento, tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi, per l’esercizio dell’attività di vendita.



3. È altresì vietata, durante le iniziative, la somministrazione di cibi e bevande, fatta salva specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione consortile, nonché previa presentazione delle relative autorizzazioni, nulla osta, permessi, rilasciati dalle autorità competenti. In caso di autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande, il Consorzio chiederà idonea cauzione (ultronea rispetto a quella di cui al successivo punto 5 del presente art. 9).
4. Qualora l'iniziativa necessiti di attività preparatorie di allestimento e successive di ripristino, i costi delle medesime sono totalmente a carico del richiedente; la necessità di attività preparatorie deve essere specificamente indicata nella richiesta di cui agli artt. 4 e 5. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna degli spazi concessi (che dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui trovati), verrà applicata una penale pari alla tariffa prevista dal "listino" per un giorno di utilizzo.
5. Gli utilizzatori sono tenuti a risarcire i danni eventuali subiti dai beni consortili durante il periodo della concessione non dovuti a caso fortuito o forza maggiore. Potrà essere richiesta, in sede di concessione, la costituzione di una idonea cauzione, soprattutto in relazione al tipo di attività svolta. I concessionari dovranno inoltre risultare in possesso di tutte le eventuali autorizzazioni e permessi richiesti in relazione al tipo di attività allestita, sollevando il Consorzio da ogni tipo di responsabilità. Agli stessi fanno carico tutte le responsabilità civili e penali per i danni derivanti a cose e persone, come conseguenza dell'uso dei locali e delle manifestazioni in essi allestite, restando il Consorzio sollevato e indenne. Nella richiesta di utilizzo dovrà essere individuato un responsabile del richiedente a cui l'Amministrazione, consegnando le chiavi, affida la custodia e la sorveglianza temporanea delle strutture utilizzate.
6. Il richiedente solleva il Consorzio da ogni e qualsiasi pretesa o responsabilità verso chiunque in ordine alle ipotesi e al mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma.
7. Il richiedente dovrà restituire le strutture nello stato di fatto in cui si trovavano al momento della consegna.

Art. 10 - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni di pubblicazione all'Albo Consortile. In fase di prima applicazione i termini di cui all'art. 4 possono essere modificati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.